

PARTE SPECIALE

INDICE

1. Funzione ed obiettivi della Parte Speciale.....	2
2. L'attività sociale esercitata dalla società SMB S.p.A.	2
3. Individuazione delle aree societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative attività "sensibili".....	3
4 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: l'identificazione dell'area.....	22
4.1 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le fattispecie criminose di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001.....	24
4.2 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le norme di condotta.....	27
4.3 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: i protocolli.....	30
4.4 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le procedure.....	32
5. L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: l'identificazione dell'area.....	4
5.1. L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le fattispecie criminose di cui all'art. 25 ^{ter} d.lgs. 231/2001.....	5
5.2 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le norme di condotta.....	12
5.3 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: i protocolli.....	15
5.4 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le procedure.....	19
6 L'area "a rischio" di commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: l'identificazione dell'area.....	37
7 L'area "a rischio" di commissione di altri reati.....	37
8 L'area "a rischio" per la commissione di reati per violazione di norme antinfortunistiche.....	37
9 L'area "a rischio" per la commissione di reati disciplinati dalla normativa anti – riciclaggio.....	46
10 L'area "a rischio" per la commissione dei delitti informatici.....	46

1. Funzione ed obiettivi della Parte Speciale.

La Parte Speciale del presente Modello ha la finalità di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, tramite la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

A tal fine, appare imprescindibile muovere ad analizzare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto, attualizzandone i possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria facente capo alla San Marco Bioenergie S.p.A..

L'analisi in oggetto rappresenta invero il necessario e imprescindibile presupposto per la corretta identificazione delle possibili condotte devianti che il presente Modello è diretto a prevenire e reprimere.

2. L'attività sociale esercitata dalla società San Marco Bioenergie S.p.A.

La predisposizione di norme di condotta, protocolli e procedure richiede un preliminare censimento delle singole aree societarie a rischio, sì da individuare quali settori aziendali appaiano astrattamente interessati dalle potenziali casistiche di reato, previste dal d.lgs. 231/2001 e, dunque, coinvolti dal rischio di commissione degli illeciti che comportano una responsabilità amministrativa per la persona giuridica.

In proposito, va opportunamente rilevato come non appaia in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l'eventualità di situazioni di rischio; tuttavia, l'obiettivo che la società si propone di perseguire con l'adozione del Modello è quello comunque di ridurre significativamente ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale.

Al fine di realizzare efficacemente una mappatura del rischio aziendale, occorre, preliminarmente muovere ad identificare l'oggetto sociale della società, per poi procedere ad enucleare le singole aree societarie "a rischio" e, all'interno di ciascuna di esse, le potenziali modalità attuative dei singoli illeciti tassativamente contemplati dalla normativa, sì da elaborare un modello generale di salvaguardia che si attagli

efficacemente alla peculiare realtà aziendale e che appaia in concreto idoneo a ridurre in maniera significativa le probabilità di commissione dei reati sanzionati.

La precisa identificazione dell'ambito operativo entro il quale la società San Marco Bioenergie S.p.A. svolge la propria attività d'impresa costituisce il logico presupposto per l'individuazione delle singole attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) d.lgs. 231/2001.

L'oggetto sociale di San Marco Bioenergie S.p.A. si identifica principalmente nelle seguenti attività:

(i) la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, anche a mezzo di impianti combinati di energia – calore;

(ii) l'acquisizione, realizzazione o gestione di impianti di produzione e trasporto di energia / calore finalizzati alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;

(iii) l'espletamento, direttamente o tramite società controllate e/o partecipate dalla società, di attività agro-industriali finalizzate al reperimento di combustibile necessario per il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili gestiti dalla società.

Nonché tutto quant'altro previsto statutariamente.

3. Individuazione delle aree societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative attività “sensibili”.

In coerenza con la norma di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) D. Lgs. 231/2001, la società San Marco Bioenergie S.p.A. ha provveduto, all'esito dell'attività di mappatura dei rischi societari richiamata nella Parte Generale e sulla base dell'attività sociale dalla stessa svolta e sopra descritta, ad identificare le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati, nonché le attività cosiddette “a rischio”, vale a dire le potenziali modalità attuative delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Tale identificazione risponde all'esigenza, da un lato, di elaborare norme di condotta, protocolli e procedure, concretamente idonei ad impedire la commissione dei

reati e, dall'altro, di assicurare una percezione dei rischi relativi in capo ai soggetti aziendali apicali e subordinati.

La citata identificazione è avvenuta, tenendo altresì conto di un dato emerso all'esito dell'attività prodromica alla redazione del presente Modello: tutti i soggetti apicali operanti presso la società San Marco Bioenergie S.p.A. (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale se nominato), in relazione all'estensione dei poteri esercitati, potrebbero, almeno astrattamente, commettere ovvero istigare terzi a commettere la maggior parte delle fattispecie di reato di cui al Decreto (e, segnatamente, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato). Sulla base di siffatta considerazione, i soggetti menzionati si intendono, pertanto, sempre richiamati in veste di potenziali autori di tutte le attività "a rischio" di seguito individuate.

4. L'AREA "A RISCHIO" DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DELL'AREA.

Le aree aziendali facenti capo alla San Marco Bioenergie S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione appaiono riconducibili alle seguenti aree societarie: Amministrazione & Personale, Produzione, Qualità & Ambiente.

Nello specifico si segnalano le seguenti attività:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'esecuzione di forniture di beni od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente aggiudicatario avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;

- la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e, più in generale, con soggetti pubblici, in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all'esercizio dell'attività aziendale;

- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, nonché di igiene sul luogo di lavoro;

- la gestione dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, per tutto ciò che attiene alla tutela del trattamento dei dati personali;

- gli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali, assistenziali, infortunistici e fiscali del personale dipendente, nonché la gestione di relativi accertamenti ispettivi;

- la gestione, in generale, dei rapporti con soggetti pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

- la definizione degli obiettivi e la gestione del sistema premiante relativi al personale (ad esempio *bonus*, *fringe benefits*, incentivi);

- la definizione dei compensi e/o di eventuali sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a *partner*;

- la selezione e l'assunzione del personale;

- gli adempimenti tributari (ad esempio la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di imposte, tasse e tributi, anche locali);

- la presentazione, l'inoltro, il deposito e/o l'iscrizione presso soggetti pubblici di comunicazioni, dichiarazioni, denunce, atti, documenti o pratiche varie, nonché la gestione degli eventuali accertamenti, verifiche, ispezioni e/o provvedimenti sanzionatori che ne possano derivare;

- l'elaborazione, la gestione e l'invio per via informatica di dati a soggetti pubblici;

- l'eventuale installazione e/o gestione di *software* di soggetti pubblici ovvero forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;

- la gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale o amministrativo;

- la gestione di procedimenti giudiziari e arbitrali;
- la gestione dei rapporti con organi di polizia giudiziaria;
- la gestione delle elargizioni e delle regalie;
- gli adempimenti relativi a diritti di proprietà industriale o intellettuale.

b) Con riferimento allo svolgimento da parte della società San Marco Bioenergie S.p.A. di eventuali attività di servicing amministrativo nell'interesse delle società partecipate e/o controllate, le attività cosiddette "sensibili" possono circoscriversi alle seguenti categorie:

- la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e, più in generale, con soggetti pubblici, in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all'esercizio dell'attività aziendale;

- la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e, più in generale, con soggetti pubblici, per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e/o abilitazioni funzionali o connesse all'esercizio delle attività aziendali;

- gli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali, assistenziali, infortunistici e fiscali del personale dipendente, nonché la gestione di relativi accertamenti ispettivi;

- la gestione, in generale, dei rapporti con soggetti pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

- la definizione degli obiettivi e la gestione del sistema premiante relativi al personale (ad esempio bonus, fringe benefits, incentivi);

- la definizione dei compensi e/o di eventuali sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a partner;

- la selezione e l'assunzione del personale;

- gli adempimenti tributari (ad esempio la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di imposte, tasse e tributi, anche locali);

- la presentazione, l'inoltro, il deposito e/o l'iscrizione presso soggetti pubblici di comunicazioni, dichiarazioni, denunce, atti, documenti o pratiche varie, nonché la

gestione degli eventuali accertamenti, verifiche, ispezioni e/o provvedimenti sanzionatori che ne possano derivare;

- l'elaborazione, la gestione e l'invio per via informatica di dati a soggetti pubblici;

- l'eventuale installazione e/o gestione di software di soggetti pubblici ovvero forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.

4.1 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le fattispecie criminose di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 comma 2° n. 1 cod. pen.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del predetto reato specifico.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un dipendente od un soggetto, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà concretarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire un determinato risultato).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per il solo fatto dell'offerta o della promessa del denaro o di altra utilità non dovuti, effettuata in favore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (o sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale) per indurlo a compiere un atto d'ufficio ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un fatto di corruzione sia commesso nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo, al fine di favorire o danneggiare una parte processuale (ad esempio, si pensi all'ipotesi di una corruzione, effettuata nei confronti di un Giudice, da parte di un dipendente della società, al fine di ottenere un vantaggio per la società medesima).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri, si induca in errore lo Stato o altro Ente Pubblico, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo connesso ai finanziamenti superiore a quello ottenibile.

5.2 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le norme di condotta.

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001, il presente Modello istituisce un complesso di norme di condotta cogenti, che dovranno essere rispettate, insieme ai protocolli e alle procedure di cui ai successivi capitoli, da tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, da coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e *partner*, sia nell'esercizio delle attività facenti capo direttamente alla società San Marco Bioenergie S.p.A., sia con riferimento alle attività di *servicing* amministrativo, esercitate dalla società San Marco Bioenergie S.p.A. nell'interesse delle società partecipanti e/o controllanti.

I soggetti aziendali operanti in posizione apicale e subordinata, coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società, nonché i collaboratori esterni, i consulenti e i *partners* sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- è fatto divieto di commettere o, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a concretare, direttamente o indirettamente, i reati contro la Pubblica Amministrazione contemplati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;

- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività aziendali;

- i soggetti che rappresentano la società San Marco Bioenergie S.p.A. devono ricevere un esplicito mandato dalla società, sia che esso si identifichi con il sistema di procure attualmente in vigore presso l'anzidetta società, sia che esso venga conferito tramite subdeleghe, nei limiti dei poteri attribuiti al singolo soggetto, chiamato a rappresentare l'azienda: ciò al fine di garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività implicanti l'instaurazione di rapporti tra la società San Marco Bioenergie S.p.A. e i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, a qualsiasi titolo, fuorché nel rispetto delle norme previste dal presente Modello, volte a regolamentare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;

- è fatto divieto di promettere o erogare vantaggi o favori di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e più in generale della Pubblica Amministrazione e/o di loro familiari, sia italiani, che stranieri, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio alla società;

- è fatto divieto di distribuire omaggi e regali, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, mai superiore a euro 200,00 per ogni singolo regalo e in relazione ad ogni singolo destinatario;

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);

- è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico e/o al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- è fatto divieto di destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinate;

- gli amministratori ed i sindaci devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e nel caso in cui vengano a conoscenza di

fatti pregiudizievoli per la società devono attivarsi, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la società, i soci e i creditori;

- è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle aree “a rischio”, sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e nelle modalità richieste dalla normativa sulla *privacy*;

- è fatto obbligo di monitorare i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso la comunicazione dei dati relativi ad ogni operazione “a rischio” agli appositi responsabili delle singole aree, per consentire la piena trasparenza di ogni operazione e il relativo controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- tutti i dipendenti, i direttori, gli amministratori ovvero i consulenti esterni, nel contesto dell'area “a rischio” di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché delle aree cosiddette strumentali, hanno l'obbligo di segnalare, tramite *report* scritti, inviati al responsabile dell'area “a rischio” e/o all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi.

4.3 L'area “a rischio” di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: i protocolli.

Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, nonché i collaboratori esterni, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, potenzialmente realizzabili nella presente area “a rischio”, dovranno inoltre uniformarsi ai protocolli di seguito indicati, sia nell'esercizio delle attività aziendali direttamente espletate nell'interesse della società San Marco Bioenergie S.p.A., sia nell'esercizio di eventuali attività di *servicing* amministrativo:

- a) con riferimento alla fattispecie di reato prevista dall'art. 640 *ter* c.p.:

- è fatto obbligo di utilizzare le più avanzate tecnologie acquisite nel settore informatico, assicurando tra l'altro l'adozione di *password* personalizzate, su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori il soggetto cui

l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale;

- è fatto obbligo di avvalersi di strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) delle operazioni compiute a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti;

- è fatto obbligo di garantire l'integrità della base dati, dei programmi applicativi e del software di sistema;

- è fatto obbligo di tenere traccia degli accessi alle basi dati o a parti sensibili del *software* applicativo;

- è fatto obbligo di assicurare il funzionamento di strumenti alternativi in caso di interruzione temporanea del sistema elettronico mediante l'attivazione di appositi apparati e procedure di *back up*;

- è fatto obbligo di assicurare, in presenza di elementi esterni che compromettano parte o tutta la funzionalità del sistema, un piano di emergenza che permetta la continuità delle operazioni vitali ed il ritorno in tempi ragionevoli alla normale operatività;

- è fatto obbligo di assicurare la presenza di controlli affidabili nelle procedure applicative;

b) con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 321 e 322 c.p.:

- le relazioni con i pubblici ufficiali, italiani e/o stranieri, e più in generale con la Pubblica Amministrazione, lo Stato, l'Unione Europea, gli Stati esteri o altri Enti pubblici, nonché con altri soggetti privati, non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione delle parti;

- è fatto obbligo di documentare in modo adeguato i regali offerti, nell'osservanza delle regole di condotta sopra richiamate (e delle norme previste dal Codice Etico), al fine di consentire le prescritte verifiche;

- è fatto obbligo, in caso di partecipazione ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, di operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e della corretta pratica commerciale;

- è fatto divieto, nel corso di una trattativa di affari o in presenza di un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, di esaminare o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

- è fatto divieto, nel corso di una trattativa di affari o in presenza di un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, di offrire o in alcun modo fornire omaggi;

- è fatto divieto, nel corso di una trattativa di affari o in presenza di un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, di sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti;

- è fatto divieto di assumere alle dipendenze di San Marco Bioenergie S.p.A. dipendenti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa di affari o che abbiano avallato le richieste formulate dalla San Marco Bioenergie S.p.A. alla Pubblica Amministrazione;

- è fatto divieto di assegnare incarichi di consulenza o di addivenire a rapporti contrattuali con soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) legati a qualunque titolo ad esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa di affari o che abbiano avallato le richieste effettuate dalla San Marco Bioenergie S.p.A. alla Pubblica Amministrazione;

- qualora San Marco Bioenergie S.p.A. utilizzi un consulente o un *partner*, per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i soggetti che conferiscono il relativo incarico devono assicurarsi che nei confronti del Consulente o del *Partner* e del suo personale siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti di San Marco Bioenergie S.p.A.;

- è fatto obbligo di scegliere i consulenti o i partner individuandoli in soggetti che diano garanzia di affidabilità e serietà;

- è fatto divieto di farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o *partner* che possano creare conflitti di interesse. E' responsabilità del singolo dipendente di San Marco Bioenergie S.p.A., incaricato di seguire la specifica operazione, di verificare l'esistenza o meno di eventuali conflitti di interesse;

- è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con i consulenti o i *partner*;

- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi (comunque denominati) a vantaggio dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico e delle *best practice* di mercato.

4.4 L'area "a rischio" di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le procedure.

In aggiunta ai protocolli previsti dal capitolo precedente, la società San Marco Bioenergie S.p.A. ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire efficacemente la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001, definire altresì delle procedure.

Ai fini di una efficace gestione dei rischi connessi all'esercizio delle attività aziendali di cui alla presente area "a rischio", devono essere puntualmente rispettate le procedure di seguito richiamate:

- con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 321 e 322 c.p.:

- con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, al fine di minimizzare il rischio di eventuali patologie collusive, ogni incontro con i rappresentanti di dette autorità deve avvenire, di norma, alla presenza di due dipendenti della San Marco Bioenergie S.p.A.; in presenza di particolari e comprovati motivi di opportunità (ad esempio, ove l'impatto di tale disposizione sia causa di significativi aggravati operativi e/o di costi che non trovino peraltro ragionevole giustificazione alla

luce della bassa rischiosità della specifica relazione con il soggetto pubblico e/o dell'operazione, avuto anche riguardo all'oggetto dell'incontro, ai poteri del dipendente delegato ad intervenire e/o alla "fase" della procedura), è tuttavia facoltà dell'Amministratore Delegato autorizzare, sotto la propria responsabilità, eventuali deroghe a tale principio (se del caso, anche in via generale e/o per tipologia di relazione). Dette deroghe dovranno in ogni caso essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, unitamente alle relative motivazioni. Dell'incontro deve essere redatto resoconto scritto a cura dei soggetti aziendali che vi hanno preso parte;

- tutti gli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione (italiana o straniera) con i quali la San Marco Bioenergie S.p.A. abbia in essere la negoziazione o la stipulazione di contratti, comunque denominati, devono di norma avvenire alla presenza di due rappresentanti della società; in presenza di particolari e comprovati motivi di opportunità (ad esempio, ove l'impatto di tale disposizione sia causa di significativi aggravii operativi e/o di costi che non trovino peraltro ragionevole giustificazione alla luce della bassa rischiosità della specifica relazione con il soggetto pubblico e/o dell'operazione, avuto anche riguardo all'oggetto dell'incontro, ai poteri del dipendente delegato ad intervenire e/o alla "fase" della procedura), è tuttavia facoltà dell'Amministratore Delegato autorizzare, sotto la propria responsabilità, eventuali deroghe a tale principio (se del caso, anche in via generale e/o per tipologia di relazione). Dette deroghe dovranno in ogni caso essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, unitamente alle relative motivazioni. Dell'incontro deve essere redatto resoconto scritto a cura dei soggetti aziendali che vi hanno preso parte;

- i contratti con i consulenti o i *partner* devono contenere un'espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello e l'impegno al rispetto del medesimo, l'attestazione che i consulenti o i *partner* non sono mai stati implicati in procedimenti giudiziari per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, con l'impegno a produrre in qualunque momento - ove gli stessi siano costituiti in forma associativa o societaria - il certificato rilasciato dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 231/2001; devono infine prevedere una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell'eventuale commissione da

parte degli stessi dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ovvero della violazione delle previsioni del presente Modello (ad esempio, clausole risolutive espresse, penali);

- le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti e/o dai *partner* devono essere oggetto di puntuale verifica, secondo quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, al fine di accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile. Analogamente, anche l'attività di fatturazione attiva va espletata nel più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni aziendali applicabili;

- gli obiettivi assegnati al personale ed il sistema premiante adottato devono essere improntati a criteri di ragionevolezza, tali da non indurre il personale a porre in essere comportamenti devianti che - pur muovendo da finalità di natura personale, legate al conseguimento dei premi connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati - possano comportare altresì la responsabilità della San Marco Bioenergie S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella misura in cui perseguano, sia pure in modo mediato o indiretto, anche l'interesse o il vantaggio di quest'ultima. Analoghi criteri devono essere assunti in relazione ai compensi e/o all'eventuale definizione di sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a *partner*, fermo restando, in tal caso, il rigoroso rispetto di quanto sopra stabilito con specifico riferimento ad entrambi i citati soggetti;

- le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo dalle persone a ciò espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato;

- nel caso in cui la società partecipi a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici, italiani o stranieri, per l'assegnazione di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.), od altre operazioni similari, caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, dovranno essere documentate, con riferimento ad ogni singola procedura, tutte le fasi dell'attività svolta e dovrà essere conservata copia della documentazione rilevante, sì da consentire al responsabile dell'"area a rischio" di prendere visione in ogni momento della relativa documentazione, anche ai fini della sua attività di *reporting* nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; in particolare, con riferimento alla singola procedura di gara:

a) dovrà essere descritta l'operazione a rischio, dovrà essere precisato se si tratti di procedura negoziata ovvero ad evidenza pubblica, dovrà fornirsi evidenza del valore dell'operazione (anche a titolo indicativo, ove non precisamente individuabile) e dovranno altresì indicarsi gli eventuali requisiti richiesti al soggetto istante dal soggetto pubblico per la partecipazione alla procedura, sia essa competitiva o meno (ad esempio l'iscrizione in albi, il possesso di un capitale minimo, il rilascio di garanzie);

b) dovrà inoltre essere descritto il tipo di attività da svolgersi e precisato se, ai fini dell'espletamento di detta attività la San Marco Bioenergie S.p.A. intenda associarsi ad altri soggetti, tramite associazioni temporanee di imprese (ATI) o consorzi;

c) in caso di associazione con altri soggetti sotto forma di ATI o di consorzio, dovranno inoltre essere identificati i soggetti che concorreranno, insieme alla San Marco Bioenergie S.p.A. per l'aggiudicazione e/o l'esecuzione dell'attività in discorso, esplicitando: i) le motivazioni che hanno fatto optare per la partecipazione ad assegnazioni tramite ATI o in forma consortile; ii) le motivazioni che hanno portato alla scelta degli associati o dei consorziati; iii) le verifiche espletate in ordine ai loro requisiti di serietà ed affidabilità, avuto anche riguardo alla composizione del loro assetto azionario; iv) le principali previsioni del contratto di associazione o costitutivo del consorzio, ivi comprese le condizioni economiche pattuite; v) eventuali condizioni particolari applicate; vi) ogni altra informazione rilevante; dovrà inoltre assicurarsi che il contratto di associazione o costitutivo del consorzio contempli il reciproco impegno di tutte le parti associate a dare attuazione all'iniziativa comune, nel rispetto di tutte le norme di leggi applicabili ed in ossequio ai principi di trasparenza, integrità e correttezza;

d) dovrà inoltre essere precisato se, per la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione, la San Marco Bioenergie S.p.A. si avvalga di soggetti terzi rispetto all'organizzazione aziendale (quali consulenti, rappresentanti, ecc.), identificando gli stessi ed esplicitando: i) le motivazioni che hanno fatto optare per tale soluzione organizzativa; ii) le motivazioni che hanno portato alla scelta dei singoli soggetti; iii) le verifiche espletate in ordine ai loro requisiti di serietà ed affidabilità; iv) le principali

previsioni del relativo contratto, ivi comprese le condizioni economiche pattuite; v) le eventuali condizioni particolari applicate; vi) ogni altra informazione rilevante;

e) dovrà, infine, essere fornito puntuale rendiconto di ogni eventuale somma erogata, direttamente o indirettamente, dai soggetti pubblici, nell'ambito delle suddette procedure, indicando le principali iniziative ed i più significativi adempimenti espletati nell'esecuzione dell'operazione, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità rilevante ai fini di quanto previsto dal presente Modello.

Con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 316 *bis* e 316 *ter* c.p.:

- nel caso in cui la San Marco Bioenergie S.p.A. partecipi a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici, italiani o stranieri, per l'erogazione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni, tutte le fasi della procedura di richiesta e/o di erogazione devono essere documentate e verificabili, in modo da poter sempre ricostruire *ex post* le caratteristiche e le motivazioni della singola operazione e da poter individuare i soggetti coinvolti. Deve essere inoltre conservata copia della documentazione rilevante, sì da consentire al responsabile dell'area a rischio di prenderne visione in ogni momento, anche ai fini della sua attività di *reporting* nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; in particolare, dovrà essere dato conto per iscritto:

a) del soggetto pubblico a cui è stato richiesto il finanziamento;

b) delle ragioni sottostanti alla richiesta di finanziamento medesima e le finalità cui il finanziamento è destinato;

c) dell'ammontare del finanziamento richiesto (anche a titolo indicativo, ove non precisamente individuabile);

d) degli eventuali requisiti richiesti al soggetto istante da parte del soggetto pubblico per la concessione del finanziamento (ad esempio iscrizione ad albi, possesso di un capitale minimo, rilascio di garanzie, ecc.);

e) delle fasi principali della procedura;

f) dell'esito della procedura.

5. L'AREA "A RISCHIO" DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI: L'IDENTIFICAZIONE DELL'AREA.

Le aree aziendali facenti capo alla San Marco Bioenergie S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati societari appaiono riconducibili alle seguenti aree societarie: Amministrazione & Personale, Ufficio Acquisti.

All'interno delle aree in oggetto, le principali attività "sensibili" attraverso le quali potrebbero venire commessi i cosiddetti reati societari, appaiono riconducibili alle seguenti:

- l'attività di registrazione e produzione dei dati e dei documenti contabili rilevanti ai fini della successiva predisposizione del bilancio individuale;
- l'attività di formazione del bilancio annuale, della nota integrativa, dei prospetti e delle varie comunicazioni sociali previste dalla legge e/o dei documenti diretti ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- gli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali;
- la creazione di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo;
- la distribuzione di utili o di riserve;
- l'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni);
- il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie, attuato attraverso le figure della surrogazione, della cessione del credito (di diritto comune o di diritto speciale), dell'accollo di debiti o della delegazione (in tutti i suoi aspetti);
- la transazione e/o la rinuncia relativamente a posizioni creditorie;
- le operazioni societarie straordinarie, quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, acquisti o cessioni di rami di azienda;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- i flussi informativi e documentali da e per il Collegio Sindacale, da e per i soci, da e per la società di revisione, rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai citati soggetti;

- l'attività di controllo sull'operato degli amministratori in genere e sulle deliberazioni assunte in sede di Consiglio di Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizioni di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia di capitale;

- la compensazione di partite, anche infragruppo;
- le operazioni societarie infragruppo;
- i rapporti infragruppo e, più in generale, tutte le transazioni con parti correlate;
- l'attività di sponsorizzazione e in genere di pubblicità.

5.1 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le fattispecie criminose di cui all'art. 25ter d.lgs. 231/2001.

a) Falsità nelle comunicazioni, nei prospetti e nelle relazioni.

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

Le fattispecie criminose in commento sono state oggetto di intervento legislativo con le modifiche introdotte dall'art. 30 della l. 262/2005.

Questi reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

- mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o i terzi e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali,

essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene;

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- il reato di cui all'art. 2621 c.c. è procedibile d'ufficio;

- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

La punibilità risulta comunque esclusa nel caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Falso in prospetto (previsto dall'art. 173 bis del D.Lgs. 58/1998)

Tale ipotesi di reato, già prevista dall'art. 2623 c.c., ora abrogato a seguito della modifica introdotta dall'art.34 della L.262/2005 che ha introdotto l'art. 173bis del D.Lgs. 58/98, consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- il reato in questione viene ora configurato come delitto ovvero come contravvenzione, a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

b) Tutela penale del capitale sociale.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

c) Tutela penale del regolare funzionamento della società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 31 della L.262/2005, consiste nella mancata informazione da parte dell'amministratore (o del componente del consiglio di gestione) dell'esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2391 c.c., in modo tale da cagionare un danno alla società o a terzi.

Il reato è costruito come un reato proprio, che può essere commesso dagli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 TUF ovvero di ente soggetto a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

d) Tutela penale contro le frodi.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) (su titoli non quotati)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

I soggetti attivi del reato, nonostante la dizione legislativa "chiunque", sono identificabili nelle seguenti categorie: emittente, *advisor*, intermediario, estimatori del mercato quali analisti finanziari e giornalisti, revisore dell'emittente.

e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza:

(i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero

(ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (come previsto dal nuovo testo della norma in commento, modificato dall'art. 15 della L.262/2005).

4.2 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le norme di condotta.

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose previste dall'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001 e ritenute maggiormente rilevanti per la società San Marco Bioenergie S.p.A. il presente Modello istituisce un complesso di norme di condotta cogenti, che dovranno essere rispettate, insieme ai protocolli e alle procedure di cui ai successivi capitoli, da tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, da coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e *partner*, nell'esercizio delle attività facenti capo direttamente alla società San Marco Bioenergie S.p.A.

Il rispetto delle norme di seguito elencate non esime, naturalmente, gli anzidetti soggetti dal rispettare altresì tutte le leggi ed i regolamenti vigenti.

Il Modello è finalizzato ad un ambito di applicazione specifico, in quanto destinato ad operare nelle singole aree sensibili o cosiddette "a rischio".

I soggetti aziendali operanti in posizione apicale e subordinata, coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società, nonché i collaboratori esterni, i consulenti e i *partners* sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- è fatto divieto di commettere o, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a concretare, direttamente o indirettamente, i reati societari contemplati dall'art. 25*ter* d.lgs. 231/2001, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;

- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività aziendali;

- i soggetti che rappresentano la società San Marco Bioenergie S.p.A. devono ricevere un esplicito mandato dalla società, sia che esso si identifichi con il sistema di

procure attualmente in vigore presso l'anzidetta società, sia che esso venga conferito tramite subdeleghe, nei limiti dei poteri attribuiti al singolo soggetto, chiamato a rappresentare l'azienda: ciò al fine di garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, un'informazione veritiera e appropriata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- gli amministratori ed i sindaci devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società devono attivarsi, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la società, i soci e i creditori;

- il direttore amministrativo, gli addetti alla contabilità, i sindaci ed i revisori, per la parte di loro competenza, sono tenuti a conservare con diligenza ed ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, sì da consentire agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità;

- gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a fornire ampia collaborazione alla società di revisione, tramite un

flusso informativo costante e documentato, sì da consentire una corretta certificazione del bilancio di esercizio;

- gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a controllare la regolarità e l'effettività dell'operato dei responsabili della revisione;

- è fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione del responsabile dell'area "a rischio" di commissione dei reati societari e di ogni altro responsabile delle aree "a rischio", nonché dell'Organismo di Vigilanza;

- è fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e revisione, demandate al Collegio Sindacale e alla Società di revisione; a tal fine, è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente agli organi ed alle autorità di controllo, tutti i documenti e le informazioni richieste;

- i responsabili della revisione sono tenuti ad effettuare l'attività di controllo e monitoraggio loro demandata con diligenza, dando atto in termini veritieri della situazione economico- patrimoniale della società;

- è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle aree "a rischio", sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e nelle modalità richieste dalla normativa sulla *privacy*;

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura ad eccezione delle piccole spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);

- tutti i dipendenti, i direttori, gli amministratori ovvero i consulenti esterni, nel contesto dell'area "a rischio" di commissione dei reati societari, nonché delle aree cosiddette strumentali, hanno l'obbligo di segnalare, tramite *report* scritti, inviati al

responsabile dell'area "a rischio" e all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari, a qualsiasi fine effettuate, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e l'attività deve essere appropriatamente documentata con rendiconto.

5.3 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: i protocolli.

Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, nonché i collaboratori esterni, al fine di prevenire la commissione dei reati societari, potenzialmente realizzabili nella presente area "a rischio", dovranno inoltre uniformarsi ai protocolli di seguito indicati:

a) con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2621, 2622 c.c.:

- è fatto obbligo di osservare una condotta improntata a principi etici di correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della San Marco Bioenergie S.p.A. nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili;

- è fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;

- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;

- gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto

correlato sono tenuti a redigere i suddetti documenti in piena rispondenza ai criteri previsti dalla legge e, in particolare, in modo chiaro, veritiero, corretto e rispettoso del principio della prudenza;

- i documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della San Marco Bioenergie S.p.A. devono esporre ed illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società;

- è fatto obbligo di prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;

- tutti i compensi aggiuntivi corrisposti ai dipendenti, determinati sulla base di una singola operazione commerciale devono essere congrui e determinati per iscritto. La documentazione inerente all'attività svolta dovrà essere conservata con cura e diligenza. L'Organismo di Vigilanza provvederà, nell'ambito delle sue funzioni, a verificare la congruità dei compensi nel rispetto delle condizioni contrattuali in essere;

- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi a vantaggio dei consulenti esterni o dei *partners* che non trovino adeguata giustificazione, sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico ricevuto; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse devono essere oggetto di puntuale verifica, così da accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile;

- è fatto obbligo di garantire l'integrità della base dati, dei programmi applicativi e del software di sistema;

- è fatto obbligo di utilizzare le più avanzate tecnologie acquisite nel settore informatico, assicurando tra l'altro l'adozione di *password* personalizzate, su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori il soggetto cui

l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale;

- è fatto obbligo di avvalersi di strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) delle operazioni compiute a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti;

- è fatto obbligo di tenere traccia degli accessi alle basi dati o a parti sensibili del *software* applicativo;

- è fatto obbligo di assicurare il funzionamento di strumenti alternativi in caso di interruzione temporanea del sistema elettronico mediante l'attivazione di appositi apparati e procedure di *back up*;

- è fatto obbligo di assicurare, in presenza di elementi esterni che compromettano parte o tutta la funzionalità del sistema, un piano di emergenza che permetta la continuità delle operazioni vitali ed il ritorno in tempi ragionevoli alla normale operatività;

- è fatto obbligo di assicurare la presenza di controlli affidabili nelle procedure applicative;

b) con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2632 c.c.:

- è fatto obbligo agli amministratori e ai soci di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, dei terzi;

- è fatto divieto di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

- è fatto divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- è fatto divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, sì da cagionare un danno ai creditori;

- è fatto divieto di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante, ai fini dei conferimenti di beni in natura o crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione

- è fatto divieto di ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

c) con riferimento a quanto previsto dall'art. 2637 c.c.:

- è fatto divieto di porre in essere azioni simulate o di diffondere notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nel mercato regolamentato;

- è fatto obbligo di adottare procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni tra i settori aziendali, che devono essere tenuti separati, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse;

- è fatto obbligo di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i rischi dei conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, di agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

- è fatto obbligo di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente;

d) con riferimento a quanto previsto dall'art. 2638 c.c.:

- è fatto obbligo di improntare i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando di porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del settore finanziario;

- è fatto obbligo di inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti e richiesti;

- è fatto obbligo di indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, dando specifica indicazione di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della San Marco Bioenergie S.p.A;

- è fatto obbligo di evitare qualunque comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni (ad esempio, mediante espliciti rifiuti, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi, mancanza o insufficienza di collaborazione).

5.4 L'area "a rischio" di commissione dei reati societari: le procedure.

In aggiunta ai protocolli previsti dal capitolo precedente, la società ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire efficacemente la commissione dei reati di cui all'art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001, definire altresì delle procedure.

Ai fini di una efficace gestione dei rischi connessi all'esercizio delle attività aziendali di cui alla presente area "a rischio", devono essere puntualmente rispettate le procedure di seguito richiamate:

a) con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori, di cui agli artt. 2621, 2622 c.c., occorre innanzitutto ribadire come i bilanci, le relazioni periodiche e le altre comunicazioni sociali debbano essere redatti in ossequio alle norme di legge e alla procedure interne aziendali.

A tal fine, i soggetti aziendali apicali e i soggetti aziendali subordinati, facenti capo all'Area Amministrazione, contabilità e amministrazione del personale, all'Area Finanza, Affari legali e societari, sono tenuti, sia nell'esercizio delle attività aziendali esercitate direttamente nell'interesse della società, sia nell'esercizio di eventuali attività di *servicing* amministrativo verso società controllate o partecipate o soggetti rientranti nella definizione di parti correlate, a rispettare le seguenti procedure:

- ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire informazioni e dati veritieri, chiari e completi;

- tutte le attività di elaborazione dei dati deve avvenire in ossequio ai principi e ai criteri contabili previsti dalla legge;

- i flussi informativi ed i processi di elaborazione dei dati devono essere sempre documentati, ai fini della tracciabilità e ricostruibilità *ex post* di ogni singola operazione contabile;

- le singole bozze di bilancio e delle relazioni devono essere prontamente messe a disposizione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, insieme alle valutazioni espresse dalla società di revisione, prima della riunione per la relativa approvazione;

- in presenza di appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali (ad esempio valutazione delle singole partecipazioni), deve essere acquisita una dichiarazione di veridicità e completezza da parte dei soggetti che, materialmente, hanno effettuato la valutazione e/o predisposto l'appostamento contabile, sì da responsabilizzare l'autore della stessa;

- ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione contabile adottati e delle relative modalità di applicazione deve essere prontamente segnalata al responsabile dell'area "a rischio", affinché il predetto la riferisca all'Organismo di Vigilanza;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento dell'attività contabile quali, a titolo esemplificativo, il pagamento delle fatture, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, verificando la causale sottostante all'emissione delle singole fatture e tutta la documentazione correlata;

- in applicazione della precedente procedura, le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti esterni e/o dai *Partner* devono essere oggetto di puntuale verifica e comunicazione all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dalla Parte Generale del presente Modello, al fine di verificare la loro effettiva esistenza, non solo meramente contabile;

- coloro che hanno il compito di emettere le fatture nei confronti di terzi, devono porre particolare attenzione all'attuazione di tutti i relativi adempimenti;

- le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo dalle persone a ciò espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato;

- tutti i soggetti aziendali apicali e non, nonché il responsabile interno della presente area "a rischio" hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Modello, aventi ad oggetto il sistema di *reporting* verso l'Organismo di Vigilanza;

b) con riferimento al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.), devono essere rispettate le seguenti procedure:

- nella scelta della società di revisione a cui conferire l'incarico, occorre verificare l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore;

c) con riferimento ai reati societari aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2632 c.c.), si rinvia alle procedure vigenti con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori, in quanto applicabili;

d) con riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.), devono essere rispettate le seguenti procedure:

- in ossequio a quanto già previsto nelle precedenti norme di condotta e protocolli, tutti i soggetti aziendali apicali e non, nonché il responsabile interno della presente area "a rischio" hanno l'obbligo di prestare alle Autorità di Vigilanza la massima collaborazione, fornendo alle stesse, tempestivamente ed integralmente, tutti i documenti e le informazioni richieste; della documentazione fornita deve essere conservata copia;

- in caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, il direttore generale (ovvero altro soggetto all'uopo incaricato dalla società) assicura la più ampia e tempestiva collaborazione a tali Autorità, fornendo alle stesse tutte le informazioni, i dati ed i documenti richiesti; delle risultanze d'inchiesta deve essere prontamente informato l'Organismo di Vigilanza.

6. L'AREA "A RISCHIO" DI COMMISSIONE DEI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: L'IDENTIFICAZIONE DELL'AREA.

Le aree aziendali facenti capo alla SMB non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

7. L'AREA "A RISCHIO" DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO, ALCUNI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, REATI TRANSAZIONALI, REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

8. L'AREA "A RISCHIO" DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE

Le attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in SMB, sono rappresentate da tutte le attività svolte dai dipendenti e collaboratori all'interno dei locali aziendali, ovvero all'esterno presso i siti produttivi di aziende terze.

8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

- L. n. 123 del 03 agosto 2007 art. 9;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 30 e 300 (anche TU 81/08); D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
- Codice Penale artt. 589 590;
- Codice Civile art. 2087.

8.2 SOGGETTI INTERESSATI

Datore di Lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

Egli ha designato il lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso. Di questo cura che venga effettuata la formazione da parte di istituti appositamente accreditati.

Il Datore di lavoro di SMB ha disposto la redazione del Documento di Valutazione dei rischi ad una società di consulenza esterna appositamente incaricata, in applicazione degli artt. 17 e 28 del TU 81/08.

8.2.1 Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SMB ha notificato la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) nella persona del Sig. Davide Bigoni, consulente esterno di SMB, appositamente designato da parte del Datore di Lavoro.

Tale figura è obbligata a segnalare in forma scritta le situazioni di rischio al Datore di lavoro, ad effettuare periodica revisione del Documento ad adempiere alle nuove disposizioni normative, qualora si presentassero, anche attraverso la raccolta di proposte

alternative da parte di consulenti esterni, qualora non fosse in grado di adempiere da solo.

L'approvazione di tali proposte è effettuata da parte di Datore di lavoro.

Egli pertanto coordina il servizio di prevenzione e di protezione dei rischi

8.2.2 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Il responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è stato eletto da parte di lavoratori in applicazione dell'art.47 comma 2, dura in carica tre esercizi

Egli ha l'obbligo di segnalare al Datore di Lavoro, e allo Rspp ogni carenza o inadeguatezza dei sistemi di sicurezza aziendali dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Rappresenta pertanto i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il suo nominativo è comunicato da parte del Datore di lavoro con cadenza annuale all'Inail.

La figura nominata in SMB quale Rls svolge anche funzioni di addetto di Primo soccorso e Antincendio. Risponde direttamente al Rspp e al Datore di lavoro ai quali fornisce le proprie richieste in forma scritta.

8.2.3 Il Medico competente

SMB ha nominato il medico competente nella persona del Dr. Marco Manini. Il medico competente deve:

Custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta;

Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e

informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso. Nonché:

1. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
2. fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria;
3. comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
4. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

8.3. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento include le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.

Per le modalità di redazione del presente documento e per i criteri utilizzati per l'individuazione e classificazione iniziale dei rischi si rimanda a quanto indicato nello stesso.

8.3.1 Revisioni e Archiviazione

Il Documento è archiviato a cura del Rspp e consegnato in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Rspp provvede alla revisione periodica del documento, su disposizione e sotto la supervisione del Datore di Lavoro .

Con cadenza almeno annuale viene convocata una riunione con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp) e del Rappresentante per la Sicurezza (RLS) al fine di esaminare il documento sulla valutazione di rischi, sulle misure di prevenzione e di protezione, delle attrezzature di sicurezza, dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori e dell'adeguatezza alle disposizioni normative vigenti. Sarà cura del Rspp provvedere alla verbalizzazione e archiviazione della documentazione inerente alla riunione.

8.3.2 Contratti di appalto

Nel caso di nuovi contratti di appalto, di somministrazione o di opera, è cura dello Rspg valutare, di concerto all'impresa incaricata dei lavori, i rischi congiunti che possano derivare dallo svolgimento di mansioni cedute a terze parti e adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. Alla cooperazione tra i diversi soggetti appaltante e appaltatore, precede la richiesta di documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del prestatore d'opera, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26 del TU 81/08, quale:

- Iscrizione alla camera di commercio
- Nominativo del Responsabile lavori/preposto
- Elenco delle persone impiegate nei lavori
- Certificazione sui versamenti contributivi
- Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per personale impiegato
- Designazione dell'addetto/i antincendio presenti in azienda
- Designazione dell'addetto/i primo soccorso presenti in azienda

La valutazione congiunta dei rischi effettuata da parte del Rspg, verrà consegnata al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, per l'archiviazione in calce al mandato/ordine conferito. Essa costituisce parte integrante del contratto e riporta le interferenze risultanti dallo svolgimento delle attività da parte di soggetti esterni ad SMB.

Nel caso di incarichi già in corso, viene predisposta una Richiesta Accettazione dell'Incarico nella quale sono riportate le interferenze derivanti dallo svolgimento dell'attività esterna presso i locali di SMB.

8.3.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra la procedura effettiva con quanto prescritto.

In caso di anomalia è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione.

Deroghe alla procedura decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa.

8.4 TUTELA DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

8.4.1 Igiene del lavoro

E' cura del Datore di lavoro disporre allo Rspg e sentito il Rls, che vengano prese le misure attuative, in funzione dei poteri e delle deleghe vigenti in azienda, e in applicazione delle modalità operative indicate nell'Allegato 1 del presente Modello, per il mantenimento delle condizioni igieniche di lavoro, come previste dalle normative specifiche in vigore ed anche in funzione di possibili modifiche all'ambiente produttivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: le pulizie dei luoghi di lavoro, l'installazione di impianti di aspirazione fumi e di aerazione, e servizi igienici.

Eventuali adeguamenti consistenti che si rendessero necessari saranno da menzionare all'interno della Relazione sulla Gestione del bilancio.

Le stesse modalità operative dovranno essere applicate qualora in azienda fossero presenti donne gravide o in periodo di allattamento o puerperio

8.4.2 Formazione e riunioni

Su disposizione del Datore di Lavoro, il Rspg programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale di SMB sentito preventivamente il Rls.

Nel caso di nuove assunzioni, sarà cura dello Rspg disporre che il nuovo assunto venga addestrato idoneamente da parte del personale più esperto in materia, oltre che

direttamente dai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso sulle misure di emergenza da assumere in caso di necessità.

8.4.3 *Obblighi dei lavoratori*

Ogni lavoratore deve operare in modo responsabile in conformità alle istruzioni e alla formazione fatta da parte del Rspg e degli addetti alla sicurezza aziendale. Ogni dipendente inoltre si impegna a comunicare allo Rls qualunque modifica ai piani di sicurezza si rendessero necessarie.

8.4.4 *Infortuni*

In caso di infortunio, ne viene informato il prima possibile il Responsabile di Primo Soccorso, che valuta la necessità di richiedere l'intervento del personale sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi e informa il Rspg.

Il Rspg provvede alla stesura di un rapportino interno, da lui firmato e archiviato, indicante il luogo, l'ora e la data, la dinamica, la presenza di eventuali testimoni.

In seguito, il Rspg informa il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità che rimane in attesa del primo certificato medico per provvedere all'aggiornamento del registro infortuni.

8.4.5. *Informativa all'Organismo di Vigilanza*

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra le procedure effettive con quanto prescritto.

In caso di anomalia è tenuto ad informare in forma scritta l'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione anche promuovendo eventuali modifiche da apportare alle procedure interne descritte nel presente Allegato a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati.

Deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa.

Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve fare riferimento alla specifica storia dell'Ente ed alle sue caratteristiche peculiari (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni etc.).

L'OdV deve verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

A) Valutazioni del rischio

- Documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti;
- Documento di valutazione del rischio incendio;
- Documento di valutazione del rischio chimico;
- Documento di valutazione di esposizione al rumore;
- Documento di valutazione della movimentazione manuale dei carichi;
- Documento di valutazione del rischio relativo all'uso dei videoterminali.

B) Adempimenti formali

- Nomina R.S.P.P;
- elezione del R.L.S.;
- Nomina degli addetti all'antincendio al primo soccorso ed alla gestione dell'emergenza;

C) Prevenzioni incendi e gestione dell'emergenza

- Certificato di prevenzione incendi;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Attestati formazione squadra antincendio, primo soccorso e gestione emergenze;
- Verbali prove e gestione delle emergenze;
- Registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio (*ex* D.P.R. 37/98).

D) Attività di formazione

- Attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- Verbali di informazione e formazione lavoratori;
- Documentazione relativa alla formazione del RLS e RSPP.

E) Documentazione procedurale

- Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera.

F) Sorveglianza sanitaria

- Nomina Medico Competente;
- Protocollo sanitario – Accertamenti di idoneità alla mansione sanitari;
- Relazione su sopralluogo Medico Competente.

G) Documentazione tecnica

- Certificato di usabilità dei locali;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- Denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- Documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;
- Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati.

Flussi verso L'Organismo di Vigilanza

Sono da prevedere flussi all'OdV nei seguenti casi:

Segnalazioni ripetizioni ed aggiornamenti:

- documenti di valutazione del rischio;
- adempimenti formali di nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, MC);
- certificato di prevenzione incendi e registro antincendi con i vari aggiornamenti;
- documentazione tecnico-procedurale.

Segnalazioni ad evento:

- tutti i casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità);
- risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da qualunque ente esterno;
- risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro effettuate da enti interni.

9. L'AREA "A RISCHIO" PER LA COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTI – RICICLAGGIO

Le aree aziendali facenti capo alla SMB non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

10. L'AREA "A RISCHIO" PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI

Le aree aziendali facenti capo alla SMB non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.